

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2016, N. 14

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008,
n. 5, recante “Disciplina della vigilanza sugli enti
cooperativi” e successive modificazioni¹**

Art. 1 (Soggetti vigilati)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Competenze della Commissione regionale)

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Struttura del registro delle cooperative)

1. *(omissis)*⁴

Art. 4 (Cancellazione dal registro delle cooperative)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2008 è abrogata.

Art. 5 (Comunicazione dei provvedimenti)

1. *(omissis)*⁵

¹ In B.U. 2 novembre 2016, n. 44 - Suppl. n. 1.

² Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

³ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

⁴ Sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

Art. 6 (Revisori cooperativi)

1. *(omissis)*⁶

Art. 7 (Requisiti del revisore)

1. *(omissis)*⁷

Art. 8 (Revisione ordinaria)

1. All'articolo 27 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁸

b) *(omissis)*⁹

c) *(omissis)*¹⁰

Art. 9 (Rilascio del certificato di revisione)

1. *(omissis)*¹¹

⁵ Sostituisce il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

⁶ Aggiunge nel "Capo II Revisori cooperativi" l'articolo 21-*bis* dopo l'art. 21 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

⁷ Aggiunge il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'art. 25 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

⁹ Inserisce il comma 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dopo il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁰ Sostituisce la lettera g) del comma 2 dell'art. 27 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹¹ Modifica il comma 4 dell'art. 31 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

Art. 10 (Provvedimenti sanzionatori)

1. *(omissis)*¹²

Art. 11 (Nuove fattispecie sanzionabili)

1. *(omissis)*¹³

Art. 12 (Revisione legale dei conti)

1. *(omissis)*¹⁴

Art. 13 (Revisori)

1. *(omissis)*¹⁵

Art. 14 (Soggetti revisionandi)

1. All'articolo 40 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*¹⁶

b) *(omissis)*¹⁷

¹² Sostituisce la lettera a), comma 1 dell'art. 34 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹³ Inserisce l'art. 34-*bis* dopo l'art. 34 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁴ Sostituisce l'art. 38 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁵ Sostituisce il comma 1 dell'art. 39 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁶ Sostituisce il comma 1 dell'art. 40 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁷ Abroga i commi 2 e 3 dell'art. 40 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

Art. 15 (Norme di coordinamento)

1. *(omissis)*¹⁸

Art. 16 (Tipologie particolari di enti cooperativi)

1. All'articolo 48 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*¹⁹

b) *(omissis)*²⁰

c) *(omissis)*²¹

Art. 17 (Norma transitoria)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 5 del 2008 si considerano gli enti costituiti dopo il 31 dicembre 2014.

2. L'articolo 27, comma 1-*ter*, della legge regionale n. 5 del 2008 si applica dall'esercizio finanziario 2016.

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁸ Sostituisce il comma 2 dell'art. 42 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

¹⁹ Inserisce il comma 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dopo il comma 3 dell'art. 48 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

²⁰ Modifica il comma 4 dell'art. 48 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

²¹ Modifica il comma 5 dell'art. 48 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.
